



COMUNE DI BRENTONICO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n.125 del 16/09/2026 della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dell'art. 39 dello Statuto comunale, presentato avverso la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 di data 29 luglio 2026 avente ad oggetto il rigetto della proposta di deliberazione di iniziativa popolare concernente l'approvazione del "Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente nelle attività agricole". Esame e rigetto dell'opposizione.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **sedici**, del mese di **settembre**, alle ore **11:00**, presso la Sede Municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Componente	Presente	Assente
TONOLLI MAURO	Si	
SIMONETTI MATTIA	Si	
BERTOLLI ALESSIO	Si	
MALFATTI ILARIA	Si	
PERENZONI CHRISTIAN		Si
TONOLLI IVANO	Si	

Assiste il Segretario Comunale **FEDERICA GIORDANI**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. **TONOLLI MAURO**, in qualità di Sindaco assume la presidenza della seduta e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione

Premesso che

in data 20 aprile 2026 il Comitato biodiversità e salute per Brentonico ha presentato al Comune una proposta di deliberazione di iniziativa popolare avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente nelle attività agricole";

la proposta è stata acquisita e avviata al relativo iter amministrativo, con sottoposizione agli uffici e agli organi comunali competenti per gli adempimenti e i pareri previsti dall'ordinamento;

la proposta è stata quindi sottoposta all'esame del Consiglio comunale;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 di data 29 luglio 2026 il Consiglio comunale ha respinto la proposta di deliberazione di iniziativa popolare, non procedendo pertanto all'approvazione del regolamento proposto;

in data 10 agosto 2026 al prot. 7272 è stato presentato alla Giunta comunale ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dell'art. 39 dello Statuto comunale, avverso la predetta deliberazione;

il ricorso deduce, in sintesi, presunte violazioni dei principi di partecipazione, trasparenza, leale collaborazione e buon andamento dell'azione amministrativa, lamentando in particolare il mancato coinvolgimento del Comitato promotore nella fase istruttoria, il mancato riscontro alla richiesta di accesso agli atti formulata in data 25 luglio 2026 e la mancata audizione del Comitato da parte della Commissione consiliare competente;

il ricorrente chiede:

- di dichiarare ammissibile e fondato il ricorso in opposizione;
- di disporre la sospensione dell'efficacia della deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29 luglio 2026;
- di rimettere gli atti al Consiglio comunale affinché in accoglimento del ricorso, disponga l'annullamento della deliberazione n. 35 del 29 luglio 2026 e la rinnovazione del procedimento relativo alla proposta di deliberazione di iniziativa popolare;
- di disporre che prima della nuova trattazione della proposta da parte della Commissione consiliare competente e comunque prima della nuova deliberazione del Consiglio comunale siano garantite al comitato promotore adeguate forme di partecipazione procedimentale, mediante: a) accesso agli atti e alla documentazione dell'istruttoria; b) conoscenza dei pareri acquisiti e degli ulteriori elementi istruttori rilevanti; c) convocazione e audizione del Comitato promotore da parte della Commissione competente; d) la possibilità di presentare osservazioni e memorie prima della conclusione dell'istruttoria;

di adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario od opportuno per assicurare il pieno rispetto degli istituti di partecipazione democratica previsti dallo Statuto;

tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE

normativa di riferimento se presente / richiamata documentazione etc rilevato che:

l'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige prevede la possibilità per ogni cittadino di proporre opposizione alla Giunta comunale avverso le deliberazioni del Consiglio e della Giunta durante il periodo di pubblicazione;

l'art. 4 dello Statuto comunale disciplina gli istituti di iniziativa popolare e, in particolare, al comma 6, stabilisce che le proposte siano redatte nella forma dell'atto di cui si chiede l'adozione, accompagnate da una relazione illustrativa, e che gli uffici comunali collaborino con i proponenti fornendo le informazioni utili alla redazione della proposta nella forma prescritta;

la medesima disposizione stabilisce che le proposte siano sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e prevede espressamente che, qualora non siano approvate, ne venga data comunicazione motivata al proponente; 📄

tale disciplina statutaria non prevede, quale condizione necessaria per la validità della decisione del Consiglio comunale, un obbligo generalizzato di convocazione o audizione dei promotori da parte della Commissione consiliare competente, né attribuisce ai promotori un diritto di partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari o un diritto di interlocuzione preventiva su ogni singolo atto dell'istruttoria;

considerato che:

la deliberazione n. 35 di data 29 luglio 2026 non ha approvato il regolamento proposto dal Comitato, bensì ha assunto una decisione di rigetto della proposta di iniziativa popolare;

tale decisione costituisce precisamente una delle possibilità contemplate dalla disciplina statutaria dell'iniziativa popolare, la quale contempla espressamente l'ipotesi in cui la proposta non venga approvata;

ne consegue che l'esito negativo della proposta non può, di per sé, essere considerato indice di violazione del diritto di partecipazione popolare, essendo il rigetto espressamente compatibile con la disciplina statutaria dell'istituto;

l'iniziativa popolare attribuisce ai cittadini promotori il diritto di sottoporre una proposta all'attenzione degli organi comunali competenti, ma non attribuisce agli stessi un diritto all'accoglimento della proposta né un potere di condizionamento della decisione finale dell'organo consiliare;

il Consiglio comunale conserva, infatti, la propria competenza istituzionale e la propria autonomia decisionale in ordine all'adozione degli atti di propria competenza, compresa la facoltà di non approvare una proposta di iniziativa popolare;

considerato altresì che:

non può condividersi la tesi secondo cui la mancata audizione del Comitato promotore da parte della Commissione consiliare avrebbe determinato, in assenza di una specifica previsione statutaria o regolamentare che la renda obbligatoria, un vizio di legittimità della deliberazione consiliare;

i principi generali di partecipazione, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa devono essere coordinati con la disciplina specifica dettata dallo Statuto comunale per l'esercizio dell'iniziativa popolare;

tale disciplina non stabilisce che il procedimento di esame della proposta debba necessariamente articolarsi attraverso una fase di contraddittorio orale con i promotori, né prevede che la Commissione consiliare debba necessariamente convocare gli stessi prima di rimettere la proposta al Consiglio;

la mancata previsione di tale obbligo non può essere colmata mediante un'interpretazione che trasformi un principio generale di partecipazione in uno specifico obbligo procedimentale non previsto dallo Statuto;

diversamente opinando, si introdurrebbe in via interpretativa una modalità procedimentale ulteriore rispetto a quella stabilita dalla disciplina comunale, incidendo sull'autonomia organizzativa e funzionale degli organi consiliari;

considerato inoltre che:

la richiesta di accesso agli atti formulata dal Comitato in data 25 luglio 2026 deve essere distinta dall'iter di formazione della decisione consiliare;

il diritto di accesso costituisce uno strumento di conoscibilità dell'azione amministrativa disciplinato dalla normativa vigente e non può essere automaticamente configurato come condizione di validità di ogni successiva deliberazione dell'organo competente;

l'eventuale mancato o tardivo riscontro ad una richiesta di accesso può essere fatto valere nelle sedi e secondo le modalità previste dalla disciplina sull'accesso agli atti, ma non determina automaticamente l'illegittimità della deliberazione conclusiva, in assenza della dimostrazione che tale circostanza abbia concretamente inciso su un obbligo procedimentale specificamente previsto dalla legge o dallo Statuto;

nel caso di specie, il ricorso non individua una disposizione statutaria che subordini la validità della deliberazione di rigetto alla previa conoscenza, da parte del Comitato, di tutti gli atti istruttori, dei pareri e delle valutazioni formate nel corso dell'iter;

rilevato altresì che:

il ricorso richiama gli articoli 2, 3, 97 e 118 della Costituzione, l'art. 25 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali;

tali disposizioni riconoscono e valorizzano il diritto di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e amministrativa, ma non comportano, in relazione a ogni singolo procedimento amministrativo o consiliare, l'obbligo di garantire una specifica modalità di partecipazione ulteriore rispetto a quelle previste dalla disciplina dell'ordinamento nazionale e locale;

il diritto di partecipazione deve pertanto essere esercitato secondo le forme e le procedure stabilite dall'ordinamento e, nel caso dell'iniziativa popolare comunale, secondo quanto previsto dallo Statuto comunale;

la circostanza che presso altre istituzioni, tra cui il Consiglio della Provincia autonoma di Trento, possano essere adottate prassi di audizione o coinvolgimento dei promotori non costituisce fonte normativa vincolante per il Comune di Brentonico e non può determinare l'illegittimità di una deliberazione comunale adottata nel rispetto delle disposizioni statutarie applicabili;

ritenuto pertanto che:

le censure formulate nel ricorso non siano idonee a dimostrare la violazione di specifiche disposizioni di legge o dello Statuto comunale;

non risulti dimostrato che il Comitato promotore fosse titolare di uno specifico diritto soggettivo alla convocazione e all'audizione da parte della Commissione consiliare competente;

non risulti dimostrato che l'accesso agli atti richiesto in data 25 luglio 2026 costituisse, secondo la disciplina specifica dell'iniziativa popolare, un presupposto necessario per la validità della deliberazione consiliare;

non risulti pertanto configurabile un vizio procedimentale tale da determinare l'annullamento della deliberazione n. 35 di data 29 luglio 2026;

la deliberazione impugnata ha concluso l'iter dell'iniziativa popolare attraverso una decisione espressamente contemplata dall'art. 4 dello Statuto comunale, vale a dire il mancato accoglimento della proposta;

la richiesta di rinnovazione del procedimento non può essere accolta in assenza dell'accertamento di una violazione di legge o di Statuto;

ritenuto altresì:

di non ravvisare i presupposti per la sospensione dell'efficacia della deliberazione n. 35 di data 29 luglio 2026, non essendo stati evidenziati elementi idonei a configurare, allo stato degli atti, gravi motivi tali da giustificare tale misura;

di non ravvisare i presupposti per rimettere gli atti al Consiglio comunale ai fini dell'annullamento della deliberazione e della rinnovazione del procedimento;

vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 20 ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 28 aprile 2016;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 14 febbraio 2001 e seguenti modificazioni;

visto il Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Brentonico, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 23 novembre 2011, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 di data 8 ottobre 2015 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 di data 30 settembre 2024;

vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 di data 8 gennaio 2026 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2026 - 2028 costituente il Documento Unico di Programmazione (DUP) definitivo 2026 - 2028;

vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 di data 8 gennaio 2026 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 di data 14 gennaio 2026, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni 2026-2028, a soli fini contabili;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 di data 25 marzo 2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (PIAO);

visto il decreto del Sindaco n. 9 di data 27 febbraio 2026, con il quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile di Area e di Servizio, predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 60 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

vista la competenza a deliberare in materia, come stabilito dall'art.53, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, di attribuzione delle funzioni alla Giunta comunale e ritenuto pertanto che il presente provvedimento rientri nell'ordinaria amministrazione che la Giunta comunale è legittimata a compiere secondo il principio di distinzione delle competenze tra gli organi;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione è stato espresso il parere favorevole senza osservazioni, reso in forma scritta ed inserito nella presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. n.2/2018: in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario comunale;

dato atto che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale;

ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1. di respingere, per le motivazioni esposte in premessa, il ricorso in opposizione presentato da D.G., in proprio e quale rappresentante dell'Associazione di promozione sociale Più Democrazia in Trentino, avverso la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 di data 29 luglio 2026;
2. di confermare, conseguentemente, la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 di data 29 luglio 2026, con la quale è stata respinta la proposta di deliberazione di iniziativa popolare concernente l'approvazione del "Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente nelle attività agricole";
3. di dare atto che la disciplina statutaria dell'iniziativa popolare non attribuisce ai promotori un diritto all'approvazione della proposta né un diritto alla preventiva audizione da parte della Commissione consiliare competente quale condizione di validità della decisione finale;
4. di dare atto che la mancata approvazione della proposta di iniziativa popolare costituisce esito espressamente contemplato dall'art. 4 dello Statuto comunale e non determina, di per sé, alcuna violazione del diritto di partecipazione dei cittadini;
5. di non accogliere la richiesta di sospensione dell'efficacia della deliberazione n. 35 di data 29 luglio 2026, non ravvisandosi i presupposti per la sospensione richiesti dalla disciplina applicabile;
6. di non accogliere la richiesta di annullamento della deliberazione n. 35 di data 29 luglio 2026 e di rinnovazione del procedimento, non risultando accertati i vizi procedurali dedotti nel ricorso;
7. di precisare che il rigetto dell'opposizione non pregiudica l'esercizio, da parte degli interessati, dei diritti di accesso e delle altre facoltà riconosciute dall'ordinamento nelle forme e secondo le procedure previste dalla normativa vigente;
8. di comunicare il presente provvedimento alla ricorrente e agli ulteriori soggetti interessati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dallo Statuto comunale;
9. di dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. n.2/2018;
10. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018;
11. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
TONOLLI MAURO

Il Segretario Comunale
FEDERICA GIORDANI

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Parere in ordine alla regolarità tecnica;
- Parere in ordine alla regolarità contabile;
- Certificazione iter pubblicazione ed esecutività.